

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1698

IN DATA 23-06-2010

Oggetto: G.d.M. S.r.l. - Art. 12 D.Lgs n. 387/2003. - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una centrale idroelettrica sul Torrente Elvo collocata nel Comune di Sordevolo.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Vista

- la Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla G.d.M. s.r.l. per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, sito nel Comune di Sordevolo, in data 14/10/2009, ns prot. n. 39957 del 19/10/2009;

Preso atto

- delle risultanze delle 2 sessioni istruttorie della Conferenza dei Servizi, tenutesi nelle date seguenti: 21/12/2009; 22/04/2010;
- delle richieste di chiarimento formalizzate al proponente a seguito della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi con nota ns. prot. n. 1613 del 13/1/2010;
- dei chiarimenti fatti pervenire dal proponente con nota ns. prot. 7526 del 17/2/2010;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali.

Vista la Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento n. 1250 del 10/05/2010, riferita all'istruttoria in oggetto, fatte proprie le considerazioni ivi contenute che si intendono integralmente richiamate nel presente atto.

Vista la determinazione Dirigenziale n. 1630 del 16 Giugno 2010 di approvazione del disciplinare relativo alla concessione di derivazione d'acqua dal torrente Elvo, in Comune di Sordevolo, ad uso Energetico (idroelettrico), mediante la realizzazione del progetto denominato "Centralina idroelettrica sul torrente Elvo", sottoscritto dall'Ing. Vittorio Pietro Maglioli in data 13/05/2010.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 22/04/2010; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. la realizzazione delle infrastrutture previste dall'art. 95 commi 1 e 5 del D.Lgs. 259/03 dovrà avvenire in osservanza delle Leggi e prescrizioni a tutela dei preesistenti impianti della Rete Pubblica di Comunicazione, richiedendo preventivamente nulla osta al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni.
2. Tutti i manufatti in calcestruzzo emergenti dal terreno, compreso il manufatto centrale, siano realizzati oppure rivestiti in materiale lapideo a spacco, con giunti a vista, posato nel rispetto delle tecniche costruttive tipiche della località.
3. Le scogliere di protezione e le scarpate attigue all'opera di presa principale siano realizzate in modo tale da ridurre al minimo la percezione visiva dei manufatti in progetto, cercando di interrarne la maggior parte possibile.
4. Sia adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare i danneggiamenti e /o alterazioni ai manufatti di interesse documentario e paesaggistico presenti in prossimità delle aree di intervento, quali ad esempio i selciati, muri a secco, canalizzazioni irrigue, piloni e/o edicole votive, fabbricati di tipo tradizionale e relative pertinenze.
5. Contestualmente alla realizzazione delle opere siano prontamente effettuati i lavori di recupero ambientale di ogni superficie interessata mediante l'ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Siano fatte salve le specifiche competenze della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte per quanto concerne la possibile presenza di aree interessate dal ritrovamento di reperti archeologici.
7. Siano previsti ed effettuati gli interventi di compensazione alle trasformazioni boschive nel rispetto dei disposti dell'art. 19, comma 7, della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, da concordarsi con i competenti Organi del Corpo Forestale dello Stato.
8. Prima dell'autorizzazione all'inizio dei lavori i progettisti incaricati tengano conto delle nuove disposizioni normative sopraccitate, ovvero D.M. 14.1.2008, Nuove Norme Tecniche per le costruzioni e la DGR n. 11-13058 del 19.1.2010, pubblicata sul BUR n. 7 del 18.2.2010, "Aggiornamento ed adeguamento dell'elenco delle zone sismiche", e rivedano i calcoli sulla base delle stesse; le nuove verifiche di stabilità incrementate con l'azione sismica dovranno far parte integrante del progetto.
9. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del DM 14.1.2008; nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici e, nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario; inoltre gli stessi dovranno rimanere aperti, in via prudenziale, per tempi brevi e in assenza di precipitazioni.
10. Gli scavi dovranno essere immediatamente accompagnati dal ritombamento dell'escavazione (del fosso o della trincea) al fine di inibire crolli delle pareti di neoformazione; dopo la posa della condotta, la trincea dovrà essere tempestivamente interrata, costipando attentamente il terreno di copertura e si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa esportazione di tale coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere successivamente utilizzato per completare il ritombamento dello scavo, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei

luoghi ed evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso.

11. In caso di eventi meteorici intensi e/o prolungati, occorrerà monitorare lo stato dei luoghi, al fine di scongiurare l'innescarsi di fenomeni di dissesto nella zona circostante e di non compromettere la rete idrografica presente in loco, né gli eventuali manufatti circostanti.
12. Tutta la condotta dovrà essere immessa in un drenaggio atto a raccogliere e a scaricare correttamente tutte le acque anche se derivanti da eventuali perdite della tubazione stessa; i tratti di condotta che interferiscono con i corsi d'acqua locali, dovranno essere adeguatamente protetti da eventuali fenomeni di dinamica idrica.
13. La posa della condotta non dovrà ridurre la luce del ponte ed i plinti di fondazione delle spalle del ponte dovranno essere immorsati in roccia.
14. Occorrerà attenersi alle prescrizioni tecniche contenute nelle relazioni geologico-tecniche a firma del Dr. Geol. Riccardo Casoli e del Dr. Geol. Paolo Guido Quagliolo; in fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nelle relazioni geologiche allegate, dovrà essere comunicata ai geologi incaricati e da questi seguita; nel caso si verificano movimenti terra più significativi di quelli indicati nel progetto, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti del caso da parte dei professionisti incaricati. Tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto.
15. Occorrerà che sia effettuata una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di evitare il formarsi di pericolosi ristagni; inoltre, si dovranno realizzare adeguate opere antierosione superficiale, inerbimenti e drenaggi, ove necessari.
16. Le opere non dovranno risultare in contrasto con quanto previsto dalle N.T.A. del PRG vigente del Comune di Sordevolo e dalle N.d.A. del PAI.
17. Prima dell'autorizzazione dei lavori si dovrà disporre dell'estratto del P.R.G. vigente di cui alla DGR n. 112-31886 del 3.10.1989, che dovrà risultare parte integrante del progetto.
18. Per quanto riguarda la creazione dei riporti e delle scogliere a sostegno degli stessi, permangono le perplessità espresse dal Dipartimento ARPA per il rischio geologico a suo tempo; pertanto sarà cura dei progettisti incaricati, della Direzione Lavori e del proponente assumere le determinazioni del caso, ovvero dichiarare che le scelte progettuali adottate non determineranno effetti negativi sulle condizioni di stabilità dei versanti circostanti.
19. Il progetto esecutivo dovrà soddisfare le seguenti richieste avanzate dal Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella:
 - a. Per quanto riguarda la scogliera in sinistra idrografica del T. Elvo in prossimità della centrale (la tav.21 – “ Centrale planimetria generale”), dovrà essere indicata la presenza di roccia per giustificare i dettagli costruttivi della berma di fondazione, degli ancoraggi dei massi nonché dell'ammorsamento di monte del manufatto; si rammenta che, in assenza di substrato roccioso, le berme di fondazione dovranno essere approfondite di almeno due metri dall'attuale fondo alveo e il tratto di monte della scogliera dovrà essere opportunamente ammorsato;
 - b. per quanto riguarda le sovrapposizioni catastali degli interventi, rilevato che alcuni manufatti in progetto (sedimentatore e scogliera a protezione della centrale) sono stati rappresentati (tav.21/2 e tav. 8/2) parzialmente all'interno del sedime demaniale del T. Elvo, si rammenta che gli stessi dovranno essere realizzati completamente esterni al limite di demanio: si richiede pertanto di rispettare tale condizione in sede di stesura esecutiva del progetto e di ripresentare le

- sovrapposizioni catastali aggiornate contestualmente all'istanza di concessione; dovrà essere inoltre essere indicato il tracciato planimetrico e l'occupazione catastale della pista di cantiere per la realizzazione della difesa spondale a valle della centrale (Tav 21/2 Feb '10) come peraltro già richiesto nei precedenti pareri;
- c. per quanto riguarda gli attraversamenti della linea elettrica di MT sul rio Solasca sarà necessario, contestualmente all'istanza di concessione, trasmettere i dettagli costruttivi nonché lo stralcio della mappa catastale con l'indicazione delle superfici demaniali da occupare, anche in protezione, così come definito dal DPGR 6/12/2004 n°14/R;
 - d. relativamente alla Tav. B1-feb '10, l'area di cantiere posta in fregio al rio Solasca dovrà rispettare la distanza minima di mt. 4,00 dal limite demaniale;
 - e. per quanto riguarda il tratto di sponda sinistra al T. Elvo tra l'opera di presa e l'attraversamento della S.P. 512 "Tracciolino", dovranno essere effettuati scavi e riporti limitatamente alle operazioni necessarie alla posa della condotta e alla realizzazione dei manufatti di presa; per eventuali variazioni rispetto a quanto presentato negli elaborati progettuali dovrà essere anticipatamente trasmessa opportuna istanza al Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella;
 - f. per quanto riguarda l'utilizzo di materiale lapideo proveniente dall'alveo del t. Elvo per la realizzazione dei manufatti a protezione del sedimentatore e della centrale dovrà essere preventivamente inviata istanza al Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella corredata da elaborati di dettaglio e potrà eseguirsi solo dopo specifica autorizzazione e pagamento del relativo canone demaniale;
 - g. il setto in c.a. previsto in testa al sedimentatore con funzione di contenimento delle Q200 (Vd.Tav. 10/2) risulta avere un franco idraulico di circa m. 0,40. si consiglia un aumento dello stesso;
 - h. il parere del Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica nei limiti e nei diritti che competono all'Amministrazione concedente, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze degli altri Enti od Amministrazioni (autorizzazioni in cui al D.Lgs n. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, permesso di costruire ecc.), inoltre si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella; eventuali danni diretti e/o indiretti indotti dalle opere realizzate sono da intendersi a completo carico degli istanti;
 - i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dell'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - j. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causa turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - k. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella;

- l. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori, al fine di acconsentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - m. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di mesi 20 dalla data di inizio lavori, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
 - n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza e immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa su soggetto autorizzato;
 - o. il Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e a spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
20. L'opera di attraversamento della sede stradale dovrà avere una profondità minima, misurata dall'estradosso del controtubo protettivo della condotta forzata al piano viabile di rotolamento, non inferiore a 1 metro (Art. 66, comma 3 del DPR 495/92); la medesima profondità di interramento dovrà essere rispettata anche per la percorrenza in banchina (Art. 66, comma 7 del DPR 495/92).
21. Dovrà essere presentata, presso il Settore Lavori Pubblici – Ufficio Concessioni, della Provincia di Biella, idonea documentazione progettuale cartacea inerente le opere da realizzarsi in prossimità della Strada Provinciale 512 “del Tracciolino”, al fine dell'emissione di un Provvedimento di Concessione nel quale verranno compiutamente descritte le modalità di ripristino della sede stradale e del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico. La concessione prevedrà una durata massima di 19 anni (rinnovabili) come previsto dal regolamento C.O.S.A.P. di questa Amministrazione.
22. Poiché le opere interferiscono con il Demanio stradale, non devono creare pregiudizio né arrecare danno allo stesso (vedi parere prot. n. 39435 ID/cb del 20/7/2006 a firma del Dirigente del Settore lavori Pubblici) sia in fase di realizzazione delle opere che in fase di gestione. Il concessionario è tenuto ad intervenire qualora si evidenziassero problematiche alla sede stradale e relative pertinenze riconducibili alle opere di cui all'oggetto.
23. la progettazione dettagliata dei dreni previsti nell'area umida tra la progressiva 3+965 e la centrale, andrà effettuata nel progetto esecutivo, il Comune di Sordevolo dovrà provvedere al controllo).

24. Nel caso di malfunzionamento o guasto del sistema di controllo l'intera portata di competenza delle prese di valle e dei DMV previsti dovrà essere rilasciata nella sua interezza alla opera di presa.
25. Si segnala che la valutazione IBE prodotta risulta semplificata e sintetica. Per le successive fasi di monitoraggio le operazioni di campionamento ed analisi dovranno far riferimento ai più recenti protocolli ministeriali, come prescritto dal D.Lgs 152/2006 e definito nel manuale APAT XX/2007: "Metodi biologici per le acque. Parte I".
26. Si rammenta che il tratto di corso d'acqua interessato dalle opere ha raggiunto un livello SACA elevato, come indicato dalla Regione Piemonte nel 2009, pertanto le attività oggetto di autorizzazione non dovranno in nessun caso peggiorare tale condizione.
27. Il calcolo delle portate residue si basa su un apporto medio annuo per km² di bacino sotteso. Tali portate sono ritenute sufficienti dal proponente ad integrare il DMV sino a garantire i prelievi già concessi più a valle (acquedotto di Occhieppo Superiore e Roggia Molinaria) ed il loro DMV. Si rende pertanto necessario un sistema di controllo remoto delle prese a valle in progetto al fine di verificare che in ogni situazione siano garantite le portate necessarie. I dati risultanti dal monitoraggio dovranno essere resi disponibili via WEB alla Provincia di Biella ed all'ARPA Dipartimento di Biella.
28. Il proponente prevede l'utilizzo di massi ciclopici prelevati da centro alveo da posizionare sul fianco del sedimentatore (Cfr. punto 8). Il Comitato Tecnico ritiene che il prelievo di massi di grandi dimensioni al centro dell'alveo vada ad interferire negativamente sia con il regime idraulico del corso d'acqua che con l'habitat fluviale. Si prescrive pertanto al proponente di provvedere all'approvvigionamento dei massi ciclopici in questione senza utilizzare il materiale presente in alveo per evitare di modificarne le caratteristiche morfologiche.
29. L'attività di cantiere (contaminazione da cls, scavi e movimentazione merci, ecc.) dovrà essere condotta con modalità tali da escludere qualsiasi contaminazione del corpo idrico, fermo restando l'obbligo di attivazione immediata del gestore delle prese idrico-potabili a valle in ordine a qualsiasi incidente o problema anche in corso di esercizio.
30. Le attività di cantiere lungo l'asta idrica, anche in rapporto ad eventuali eventi di piena improvvisa, dovranno prevedere la possibilità di rapido allontanamento di persone e mezzi e comunque l'adozione di misure cautelative in caso di condizioni meteo sfavorevoli a monte, da contemplare nella documentazione di rito relativa alla protezione dei lavoratori.
31. Le aree di cantiere dovranno prevedere la disponibilità di una struttura (mobilizzabile) comprendente servizi igienici, spogliatoi ed un area di riposo convenientemente riscaldata anche per funzioni di mensa. Dovrà essere inoltre assicurata la disponibilità di acqua potabile per gli addetti.
32. L'eventuale impiego di cariche esplodenti dovrà prevedere l'adozione di tutte le misure di tutela (avvisi lungo i percorsi di accesso, notifiche agli Enti Locali, blocchi di accesso, ecc.) a favore di escursionisti e della popolazione in generale, fermi restando gli adempimenti di legge.
33. Dovrà essere garantito che in condizioni di pendenze rilevanti o di instabilità dei pendii, i lavoratori siano messi in sicurezza.

Dato atto che

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;

- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che il procedimento istruttorio della Conferenza dei Servizi si è concluso con il conseguimento delle autorizzazioni, visti, pareri e concessioni, necessari per la realizzazione del progetto ed esercizio degli impianti;
- con nota ns. prot. n. 20187 del 13/5/2010 il proponente, in esito alle richieste avanzate dal Servizio Geologico ARPA di Asti e dal Corpo Forestale dello Stato nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva, ha fatto pervenire a questa Amministrazione, a completamento della documentazione trasmessa, estratto del PRGC del Comune di Sordevolo, delle relative norme tecniche di attuazione e della Carta Geologica di sintesi con la relativa normativa geologica d'uso in duplice copia. La predetta documentazione sarà inserita nella documentazione progettuale di cui all'allegato B del presente atto.

Visto il R.D. 15/7/1904 n. 523.

Visto il R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Visto il D.P.R. 20/10/1988 n. 447.

Visto il D.P.R. 6/6/2001 n. 380.

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D. Lgs. 42/2004.

Visto il D. Lgs. 157/2006.

Visto il D. Lgs. 63/2008

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152 e s.s. m.m. i.i.

Vista la L.R. 20/1989.

Vista la L.R. 45/2000.

Vista la L.R. 44/2000

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

– DETERMINA –

1 di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto presentato in data 14/10/2009, ns prot. n. 39957 del 19/10/2009, per la costruzione e l'esercizio di una centralina idroelettrica sul Torrente Elvo collocata nel comune di Sordevolo, alla GdM Srl con sede legale a Milano in via Scarpa n. 1.

2 Di dare atto che l'approvazione richiamata al punto precedente costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere cui è riferita.

3 Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:

- ❖ concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del RD 11/12/1933 n. 1775; D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; LR 29/12/2000 n. 61; DPGR 29/7/2003 n. 10/R; DPGR 25/6/2007 n. 7/R; DPGR 17/7/2007 n. 8/R;
- ❖ autorizzazione idraulica ai sensi del RD 15/7/1904 n. 523 e dell'art. 42 RD 11/12/1993 n. 1775;
- ❖ autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, del D. Lgs. 157/2006; D. Lgs. 63/2008; LR 20/1989;
- ❖ autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi della LR 45/2000;
- ❖ permesso di costruire ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380 da parte del Comune di Sordevolo;
- ❖ nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- ❖ nulla osta provinciale per l'attraversamento ed il tratto in zona di rispetto alla strada provinciale 512.

4 Di stabilire che le autorizzazioni contenute nel presente Provvedimento, soggette a scadenza, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.

7 Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.

9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

11 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente.

12 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.

13 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

14 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo e della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata (allegato B), al richiedente ed al Comune sede dell'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

15 Insistendo l'impianto in oggetto su area demaniale, si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella,, allo scopo di consentire la redazione di una concessione con disciplinare che preveda il pagamento di un canone da parte dell'Azienda ai sensi del Regolamento regionale 14R/2004.

16

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI	
Denominazione Società Madre G.d.M. S.r.l.	
Codice Azienda 5176 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 03344960962	
Partita IVA n. 03344960962	
Sede legale:	
	Provincia: MILANO
	CAP 20145
	Comune: Milano
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Scarpa n. 1.</i>
	Tel: 02 48197099
	E-mail: info@gdm-srl.it
Denominazione unità locale operativa: Centralina idroelettrica sul torrente Elvo	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13817
	Comune: Sordevolo
	Località: ==
	Indirizzo:
	Tel.:
	E-mail:
Autorizzazioni concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del RD 11/12/1933 n. 1775; D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; LR 29/12/2000 n. 61; DPGR 29/7/2003 n. 10/R; DPGR 25/6/2007 n. 7/R; DPGR 17/7/2007 n. 8/R; ▪ autorizzazione idraulica ai sensi del RD 15/7/1904 n. 523 e dell'art. 42 RD 11/12/1993 n. 1775; ▪ autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 42/2004, del D. Lgs. 157/2006; D. Lgs. 63/2008; LR 20/1989; ▪ autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi della LR 45/2000; ▪ permesso di costruire ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380 da parte del Comune di Sordevolo; ▪ nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95; ▪ nulla osta provinciale per l'attraversamento ed il tratto in zona di rispetto alla strada provinciale 512. 	

G.d.M. s.r.l. – Via Scarpa n. 1 – 20145 MILANO

Allegato **B** – **Centralina idroelettrica sul torrente Elvo** –
Progetto presentato ed integrazioni

Pagina 1 di 1-

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. la realizzazione delle infrastrutture previste dall'art. 95 commi 1 e 5 del D.Lgs. 259/03 dovrà avvenire in osservanza delle Leggi e prescrizioni a tutela dei preesistenti impianti della Rete Pubblica di Comunicazione, richiedendo preventivamente nulla osta al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni.
2. Tutti i manufatti in calcestruzzo emergenti dal terreno, compreso il manufatto centrale, siano realizzati oppure rivestiti in materiale lapideo a spacco, con giunti a vista, posato nel rispetto delle tecniche costruttive tipiche della località;
3. Le scogliere di protezione e le scarpate attigue all'opera di presa principale siano realizzate in modo tale da ridurre al minimo la percezione visiva dei manufatti in progetto, cercando di interrarne la maggior parte possibile;
4. Sia adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare i danneggiamenti e /o alterazioni ai manufatti di interesse documentario e paesaggistico presenti in prossimità delle aree di intervento, quali ad esempio i selciati, muri a secco, canalizzazioni irrigue, piloni e/o edicole votive, fabbricati di tipo tradizionale e relative pertinenze;
5. Contestualmente alla realizzazione delle opere siano prontamente effettuati i lavori di recupero ambientale di ogni superficie interessata mediante l'ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica;
6. Siano fatte salve le specifiche competenze della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte per quanto concerne la possibile presenza di aree interessate dal ritrovamento di reperti archeologici;
7. Siano previsti ed effettuati gli interventi di compensazione alle trasformazioni boschive nel rispetto dei disposti dell'art. 19, comma 7, della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, da concordarsi con i competenti Organi del Corpo Forestale dello Stato.
8. Prima dell'autorizzazione all'inizio dei lavori i progettisti incaricati tengano conto delle nuove disposizioni normative sopraccitate, ovvero D.M. 14.1.2008, Nuove Norme Tecniche per le costruzioni e la DGR n. 11-13058 del 19.1.2010, pubblicata sul BUR n. 7 del 18.2.2010, "Aggiornamento ed adeguamento dell'elenco delle zone sismiche", e rivedano i calcoli sulla base delle stesse; le nuove verifiche di stabilità incrementate con l'azione sismica dovranno far parte integrante del progetto.
9. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del DM 14.1.2008; nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici e, nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario; inoltre gli stessi dovranno rimanere aperti, in via prudenziale, per tempi brevi e in assenza di precipitazioni.
10. Gli scavi dovranno essere immediatamente accompagnati dal ritombamento dell'escavazione (del fosso o della trincea) al fine di inibire crolli delle pareti di neoformazione; dopo la posa della condotta, la trincea dovrà essere tempestivamente interrata, costipando attentamente il terreno di copertura e si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa esportazione di tale

coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere successivamente utilizzato per completare il ritombamento dello scavo, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei luoghi ed evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso.

11. In caso di eventi meteorici intensi e/o prolungati, occorrerà monitorare lo stato dei luoghi, al fine di scongiurare l'innescarsi di fenomeni di dissesto nella zona circostante e di non compromettere la rete idrografica presente in loco, né gli eventuali manufatti circostanti.
12. Tutta la condotta dovrà essere immessa in un drenaggio atto a raccogliere e a scaricare correttamente tutte le acque anche se derivanti da eventuali perdite della tubazione stessa; i tratti di condotta che interferiscono con i corsi d'acqua locali, dovranno essere adeguatamente protetti da eventuali fenomeni di dinamica idrica.
13. La posa della condotta non dovrà ridurre la luce del ponte ed i plinti di fondazione delle spalle del ponte dovranno essere immorsati in roccia.
14. Occorrerà attenersi alle prescrizioni tecniche contenute nelle relazioni geologico-tecniche a firma del Dr. Geol. Riccardo Casoli e del Dr. Geol. Paolo Guido Quagliolo; in fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nelle relazioni geologiche allegate, dovrà essere comunicata ai geologi incaricati e da questi seguita; nel caso si verificassero movimenti terra più significativi di quelli indicati nel progetto, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti del caso da parte dei professionisti incaricati. Tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto.
15. Occorrerà che sia effettuata una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di evitare il formarsi di pericolosi ristagni; inoltre, si dovranno realizzare adeguate opere antierosione superficiale, inerbimenti e drenaggi, ove necessari.
16. Le opere non dovranno risultare in contrasto con quanto previsto dalle N.T.A. del PRG vigente del Comune di Sordevolo e dalle N.d.A. del PAI.
17. Per quanto riguarda la creazione dei riporti e delle scogliere a sostegno degli stessi, permangono le perplessità espresse dal Dipartimento ARPA per il rischio geologico a suo tempo; pertanto sarà cura dei progettisti incaricati, della Direzione Lavori e del proponente assumere le determinazioni del caso, ovvero dichiarare che le scelte progettuali adottate non determineranno effetti negativi sulle condizioni di stabilità dei versanti circostanti.
18. Il progetto esecutivo dovrà soddisfare le seguenti richieste avanzate dal Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella:
 - a. "Per quanto riguarda la scogliera in sinistra idrografica del T. Elvo in prossimità della centrale (la tav.21 – "Centrale planimetria generale"), dovrà essere indicata la presenza di roccia per giustificare i dettagli costruttivi della berma di fondazione, degli ancoraggi dei massi nonché dell'ammorsamento di monte del manufatto; si rammenta che, in assenza di substrato roccioso, le berme di fondazione dovranno essere approfondite di almeno due metri dall'attuale fondo alveo e il tratto di monte della scogliera dovrà essere opportunamente ammorsato";
 - b. per quanto riguarda le sovrapposizioni catastali degli interventi, rilevato che alcuni manufatti in progetto (sedimentatore e scogliera a protezione della centrale) sono stati rappresentati (tav.21/2 e tav. 8/2) parzialmente all'interno del sedime demaniale del T. Elvo, si rammenta che gli stessi dovranno essere realizzati completamente esterni al limite di demanio: si richiede pertanto di rispettare tale

- condizione in sede di stesura esecutiva del progetto e di ripresentare le sovrapposizioni catastali aggiornate contestualmente all'istanza di concessione; dovrà essere inoltre essere indicato il tracciato planimetrico e l'occupazione catastale della pista di cantiere per la realizzazione della difesa spondale a valle della centrale (Tav 21/2 Feb '10) come peraltro già richiesto nei precedenti pareri;
- c. per quanto riguarda gli attraversamenti della linea elettrica di MT sul rio Solasca sarà necessario, contestualmente all'istanza di concessione, trasmettere i dettagli costruttivi nonché lo stralcio della mappa catastale con l'indicazione delle superfici demaniali da occupare, anche in protezione, così come definito dal DPGR 6/12/2004 n°14/R;
 - d. relativamente alla Tav. B1-feb '10, l'area di cantiere posta in fregio al rio Solasca dovrà rispettare la distanza minima di mt. 4,00 dal limite demaniale;
 - e. per quanto riguarda il tratto di sponda sinistra al T. Elvo tra l'opera di presa e l'attraversamento della S.P. 512 "Tracciolino", dovranno essere effettuati scavi e riporti limitatamente alle operazioni necessari e alla posa della condotta e alla realizzazione dei manufatti di presa; per eventuali variazioni rispetto a quanto presentato negli elaborati progettuali dovrà essere anticipatamente trasmessa opportuna istanza al Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella;
 - f. per quanto riguarda l'utilizzo di materiale lapideo proveniente dall'alveo del t. Elvo per la realizzazione dei manufatti a protezione del sedimentatore e della centrale dovrà essere preventivamente inviata istanza al Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella corredata da elaborati di dettaglio e potrà eseguirsi solo dopo specifica autorizzazione e pagamento del relativo canone demaniale;
 - g. il setto in c.a. previsto in testa al sedimentatore con funzione di contenimento delle Q200 (Vd.Tav. 10/2) risulta avere un franco idraulico di circa m. 0,40. si consiglia un aumento dello stesso;
 - h. il parere del Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica nei limiti e nei diritti che competono all'Amministrazione concedente, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze degli altri Enti od Amministrazioni (autorizzazioni in cui al D.Lgs n. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, permesso di costruire ecc.), inoltre si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella; eventuali danni diretti e/o indiretti indotti dalle opere realizzate sono da intendersi a completo carico degli istanti;
 - i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - j. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causa turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

- k. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella;
 - l. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori, al fine di acconsentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - m. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di mesi 20 dalla data di inizio lavori, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
 - n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza e immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa su soggetto autorizzato;
 - o. il Settore Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Decentrato di Biella si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e a spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
19. L'opera di attraversamento della sede stradale dovrà avere una profondità minima, misurata dall'estradosso del controtubo protettivo della condotta forzata al piano viabile di rotolamento, non inferiore a 1 metro (Art. 66, comma 3 del DPR 495/92); la medesima profondità di interrimento dovrà essere rispettata anche per la percorrenza in banchina (Art. 66, comma 7 del DPR 495/92).
20. Dovrà essere presentata, presso il Settore Lavori Pubblici – Ufficio Concessioni, della Provincia di Biella, idonea documentazione progettuale cartacea inerente le opere da realizzarsi in prossimità della Strada Provinciale 512 "del Tracciolino", al fine dell'emissione di un Provvedimento di Concessione nel quale verranno compiutamente descritte le modalità di ripristino della sede stradale e del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico. La concessione prevedrà una durata massima di 19 anni (rinnovabili) come previsto dal regolamento C.O.S.A.P. di questa Amministrazione.
21. Poiché le opere interferiscono con il Demanio stradale, non devono creare pregiudizio né arrecare danno allo stesso (vedi parere prot. n. 39435 ID/cb del 20/7/2006 a firma del Dirigente del Settore lavori Pubblici) sia in fase di realizzazione delle opere che in fase di gestione. Il concessionario è tenuto ad intervenire qualora si evidenziassero problematiche alla sede stradale e relative pertinenze riconducibili alle opere di cui all'oggetto.

22. la progettazione dettagliata dei dreni previsti nell'area umida tra la progressiva 3+965 e la centrale, andrà effettuata nel progetto esecutivo, il Comune di Sordevolo dovrà provvedere al controllo).
23. Nel caso di malfunzionamento o guasto del sistema di controllo l'intera portata di competenza delle prese di valle e dei DMV previsti dovrà essere rilasciata nella sua interezza alla opera di presa.
24. Si segnala che la valutazione IBE prodotta risulta semplificata e sintetica. Per le successive fasi di monitoraggio le operazioni di campionamento ed analisi dovranno far riferimento ai più recenti protocolli ministeriali, come prescritto dal D.Lgs 152/2006 e definito nel manuale APAT XX/2007: "Metodi biologici per le acque. Parte I".
25. Si rammenta che il tratto di corso d'acqua interessato dalle opere ha raggiunto un livello SACA elevato, come indicato dalla Regione Piemonte nel 2009, pertanto le attività oggetto di autorizzazione non dovranno in nessun caso peggiorare tale condizione.
26. Il calcolo delle portate residue si basa su un apporto medio annuo per km² di bacino sotteso. Tali portate sono ritenute sufficienti dal proponente ad integrare il DMV sino a garantire i prelievi già concessi più a valle (acquedotto di Occhieppo Superiore e Roggia Molinaria) ed il loro DMV. Si rende pertanto necessario un sistema di controllo remoto delle prese a valle in progetto al fine di verificare che in ogni situazione siano garantite le portate necessarie. I dati risultanti dal monitoraggio dovranno essere resi disponibili via WEB alla Provincia di Biella ed all'ARPA Dipartimento di Biella.
27. Il proponente prevede l'utilizzo di massi ciclopici prelevati da centro alveo da posizionare sul fianco del sedimentatore (Cfr. punto 8). Il Comitato Tecnico ritiene che il prelievo di massi di grandi dimensioni al centro dell'alveo vada ad interferire negativamente sia con il regime idraulico del corso d'acqua che con l'habitat fluviale. Si prescrive pertanto al proponente di provvedere all'approvvigionamento dei massi ciclopici in questione senza utilizzare il materiale presente in alveo per evitare di modificarne le caratteristiche morfologiche.
28. L'attività di cantiere (contaminazione da cls, scavi e movimentazione merci, ecc.) dovrà essere condotta con modalità tali da escludere qualsiasi contaminazione del corpo idrico, fermo restando l'obbligo di attivazione immediata del gestore delle prese idricopotabili a valle in ordine a qualsiasi incidente o problema anche in corso di esercizio.
29. Le attività di cantiere lungo l'asta idrica, anche in rapporto ad eventuali eventi di piena improvvisa, dovranno prevedere la possibilità di rapido allontanamento di persone e mezzi e comunque l'adozione di misure cautelative in caso di condizioni meteo sfavorevoli a monte, da contemplare nella documentazione di rito relativa alla protezione dei lavoratori.
30. Le aree di cantiere dovranno prevedere la disponibilità di una struttura (mobilizzabile) comprendente servizi igienici, spogliatoi ed un area di riposo convenientemente riscaldata anche per funzioni di mensa. Dovrà essere inoltre assicurata la disponibilità di acqua potabile per gli addetti.
31. L'eventuale impiego di cariche esplodenti dovrà prevedere l'adozione di tutte le misure di tutela (avvisi lungo i percorsi di accesso, notifiche agli Enti Locali, blocchi di accesso, ecc.) a favore di escursionisti e della popolazione in generale, fermi restando gli adempimenti di legge.
32. Dovrà essere garantito che in condizioni di pendenze rilevanti o di instabilità dei pendii, i lavoratori siano messi in sicurezza.